

STATUTO

FREEDOM COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PERGINE VALSUGANA TN VIALE
EUROPA 56

Numero REA: TN - 227602

Codice fiscale: 02477350223

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-09-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A

Repertorio numero 5588

Raccolta numero 4759

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1) Denominazione.

È costituita una società cooperativa denominata: "FREEDOM COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA".

Articolo 2) Sede sociale.

La società ha sede nel Comune di Pergine Valsugana (TN).

Articolo 3) Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.

Articolo 4) Durata.

La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2099.

TITOLO II

NORME APPLICABILI

Articolo 5) Leggi speciali e norme sulla società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale.

In particolare alla cooperativa si applicano, ai sensi degli articoli 2520 e 2519, comma 1, del codice civile:

- a) — le norme delle leggi speciali che regolano il tipo di cooperativa in oggetto e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto sociale, e in particolare le disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori, nonché del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- b) — in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- c) — per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO III

REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE

Articolo 6) Clausole non lucrative.

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

- a) — è fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, i dividendi ai soci;
- b) — è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- c) — è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IV

SCOPO - OGGETTO

Articolo 7) Scopo mutualistico.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati.

Essa si propone lo svolgimento delle attività previste dal successivo articolo 9 finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1 comma 1 punto b) della L. 381/91, nonché dell'articolo 3, secondo comma, lett. b) della Legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 e successive modifiche e integrazioni.

La Cooperativa che non ha scopo di lucro, si propone di migliorare le condizioni eco-

nomiche, sociali, formative dei soci, procurando loro un'occupazione lavorativa stabile, attraverso la gestione in forma di impresa di servizi. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142.

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 8) Mutualità prevalente.

La cooperativa si propone di svolgere la propria attività caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

Più precisamente, la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, in modo che il costo del lavoro dei soci medesimi sia superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro.

Non si computa, ai fini del calcolo di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile, il costo del lavoro delle unità lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro o di convenzione con la pubblica amministrazione, né il costo del lavoro delle unità lavorative che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualità di socio della cooperativa.

Non si computa, altresì, il costo del lavoro delle unità lavorative non socie di nazionalità straniera, impiegate in attività svolte dalla cooperativa fuori dai confini della Repubblica italiana.

Articolo 9) Oggetto sociale.

La cooperativa, con riferimento e in conformità al proprio scopo mutualistico, e agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:

- attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91, quali:
- produzione e commercio stampe su tela e attività connesse, lavorazione serigrafica, confezionamento imballaggio - termosaldatura - cellophanatura - blisteratura - confezionamento in genere;
- attività di sartoria in genere;
- legatoria, allestimento quadri, pelletteria e confezioni;
- progettazione e installazione impianti elettrici;
- pubblicità e pubbliche affissioni, nonché gestione di servizi pubblici comunali e provinciali;
- produzione e commercio di gadgets e articoli da regalo in genere;
- commercializzazione di prodotti floreali e articoli da arredo;
- gestione mailing;

- gestione banche dati;
- pubblicazione riviste, libri e periodici;
- archiviazione dati e videoscrittura;
- trascrizione in braille;
- trascrizione di audio nastri o bobine magnetiche;
- registrazione convegni, consigli, seminari;
- conduzione di agenzie pubblicitarie;
- impaginazione grafica ed attività simili e/o connesse, grafica web e servizi internet;
- servizi informatici;
- elaborazione elementare di dati contabili;
- organizzazione manifestazioni, meeting, convegni, assemblee nazionali ed internazionali;
- agenzia viaggio e turismo sociale;
- distribuzione volantini e materiale pubblicitario, affissioni;
- consegne e ritiri a domicilio;
- servizi di telemarketing, e indagini di mercato;
- gestione circoli sociali e ricreativi;
- gestione di hotel, ristoranti, bar e attività di catering;
- gestione arenili;
- commercio di prodotti alimentari e non;
- gestione di parcheggi auto, cicli, motocicli, caravan, camper ed autorimesse;
- verifiche titoli di viaggio;
- call center;
- pulizie e disinfestazioni;
- gestione centri ambiente;
- gestione magazzini;
- gestione eventi musicali;
- attività di manutenzione del verde;
- attività di falegnameria, di idraulico di muratore;
- attività di onoranze funebri;
- istituire centri di raccolta, anche differenziata, e di commercializzazione di materiali di recupero;
- produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere direttamente prodotti o acquisiti sia per conto proprio che per conto terzi;
- svolgere attività quali la conduzione di aziende agricole o forestali, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche comprese le attività di trasformazione e commercializzazione connesse.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare e immobiliare, commerciale, finanziarie e bancarie che risultassero utili per il raggiungimento dello scopo sociale, comprese operazioni di locazione finanziaria di qualsiasi genere; tutto ciò in via strumentale all'oggetto principale e con espressa esclusione di tutto ciò che per legge è riservato a determinati soggetti o categorie di soggetti. Potrà anche assumere, purché in via non prevalente, direttamente e indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; potrà altresì acquistare, cedere, ovvero prendere e concedere in affitto aziende relative all'attività esercitata, nonché assumere finanziamenti e mutui di qualsiasi genere, prestando ogni tipo di garanzia richiesta, prestare fidejussioni, avalli e garanzie reali anche per obbligazioni di terzi, con espressa esclusione dell'attività finanziaria di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 numero 385, e dell'attività di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio

1991 numero 1; in ogni caso l'attività della Società dovrà conformarsi alla normativa tempo per tempo vigente.

TITOLO V

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI

Articolo 10) **Requisiti dei soci cooperatori.**

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano una capacità effettiva di lavoro, attitudini, competenze e specializzazioni necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Possono far parte della cooperativa soci lavoratori ordinari, persone svantaggiate e soci volontari. In particolare:

1. sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
2. sono soci lavoratori coloro che intendono prestare attività di lavoro remunerato. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142.
3. Le persone svantaggiate sono coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico (soci di cui all'art. 4 della L. 381/1991 – come integrato dalla L.R. 24/88 e successive modifiche e integrazioni).

Non possono essere ammessi quali soci cooperatori le persone giuridiche, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577.

Articolo 11) **Ammissione dei soci cooperatori.**

L'aspirante socio deve produrre alla cooperativa, unitamente alla domanda di ammissione, l'indicazione della propria qualifica professionale e delle proprie capacità ed attitudini lavorative, corredata da un dettagliato curriculum vitae.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

1. l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
2. l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale esperienza maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro conforme al presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
3. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla doman-

da e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera stessa. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare e comunicare entro sessanta giorni la relativa delibera all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla sua domanda si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla stessa. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

1. alla loro formazione professionale;
2. al loro inserimento nell'impresa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali, nel caso sub 1), coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali, nel caso sub 2) coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del perio-

do di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 12) Diritti sociali del socio cooperatore.

I soci cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge.

I soci cooperatori, ancorché tra gli stessi e la cooperativa non intercorra attualmente un rapporto di lavoro, concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. Il tutto ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La partecipazione dei soci cooperatori alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, ha luogo mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo all'assemblea, e conseguenti deliberazioni assunte dai soli soci cooperatori.

Nonostante la partecipazione al rischio d'impresa da parte dei soci lavoratori, rimane impregiudicato il diritto degli stessi a percepire in ogni caso il trattamento economico minimo inderogabile per tutta la durata del rapporto di lavoro ed in relazione alla concreta tipologia dello stesso, anche eventualmente in assenza di occasioni di lavoro per la cooperativa e quindi di effettiva prestazione del lavoro, salvo che in dipendenza di tali eventi si dia luogo a interruzione o cessazione del rapporto di lavoro, e salvo il caso di crisi aziendale, deliberata dall'assemblea ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001.

Articolo 13) Regolamento interno.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi, secondo le tipologie lavorative previste dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Il regolamento mutualistico non può, a pena di nullità, contenere disposizioni derogatorie in pejus rispetto al trattamento economico minimo complessivo, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 142/2001; può invece derogare alla disciplina dei contratti collettivi relativamente alle condizioni di lavoro ed ai profili retributivi diversi ed ulteriori rispetto al suddetto trattamento economico minimo, in presenza di adeguate motivazioni in connessione alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Il regolamento mutualistico è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, con le maggioranze previste dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2521, ultimo comma, del codice civile, sulla base di un progetto che gli amministratori sono obbligati a redigere nel rispetto dei principi e dei criteri di massima previsti nel presente statuto.

Il regolamento mutualistico, una volta approvato dall'assemblea, deve essere depositato, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio; del relativo contenuto può essere ottenuta la certificazione, ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276.

Articolo 14) Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti

e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di rispettare il principio di parità di trattamento.

La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata dalle proprie esigenze, dalle opportunità del mercato e dall'andamento dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle prestazioni di lavoro dei soci cooperatori, e quindi a stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento; e quindi — a parità di qualifiche professionali — sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge n. 300/1970, la cooperativa è tenuta a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo; salvi i trattamenti economici ulteriori che possono essere deliberati dall'assemblea ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 142/2001, a titolo di maggiorazione retributiva ovvero a titolo di ristorno, nel rispetto del principio di parità di trattamento.

Articolo 15) Scioglimento dei rapporti mutualistici.

Il rapporto di lavoro si estingue, oltre che per morte del socio cooperatore, con il recesso o l'esclusione del socio stesso deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2532 e 2533 del codice civile.

TITOLO VI

SOCI COOPERATORI - RAPPORTI MUTUALISTICI

Articolo 16) Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, come pure nella distribuzione dei ristorni, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Lo scopo mutualistico della società si consegue mediante l'instaurazione di rapporti mutualistici di lavoro tra la società ed i soci cooperatori, distinti ed autonomi rispetto al rapporto sociale.

Più precisamente, i soci cooperatori stipulano con la società, all'atto dell'ammissione in società o successivamente, un ulteriore contratto di lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, il lavoro a progetto, i contratti di lavoro a tempo parziale e di inserimento, il lavoro a tempo determinato, il lavoro ripartito, il lavoro intermittente; contratti con i quali i soci cooperatori contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Il regolamento mutualistico può prevedere l'adozione, in via alternativa, di diverse tipologie di contratto di lavoro anche per la medesima mansione, fatto salvo il divieto, per ciascun socio, di intrattenere più rapporti di lavoro, appartenenti a tipologie diverse, con la cooperativa.

La scelta della tipologia di contratto di lavoro può essere rimessa dal regolamento mutualistico al socio cooperatore ovvero alla cooperativa; in ogni caso, tale scelta deve essere compatibile con le caratteristiche dell'attività svolta dalla cooperativa, della prestazione lavorativa richiesta al socio cooperatore in relazione ai requisiti di professionalità dello stesso, delle caratteristiche dell'organizzazione aziendale.

Le prestazioni lavorative dei soci cooperatori non costituiscono, in nessun caso, pre-

stazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 del codice civile.

Articolo 17) Ristorni.

I ristorni potranno essere ripartiti tra i soci cooperatori che intrattengano rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici, ed in particolare facendo riferimento alla misura dei compensi assegnati ai soci lavoratori in base alle rispettive qualifiche (che riflettono sia la quantità delle ore lavorate durante l'anno, sia il valore delle rispettive prestazioni lavorative), e sulla base dei suddetti compensi proporzionalmente distribuire i ristorni.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi dovuti ai sensi dell'art. 3, comma 1, e comma 2, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Articolo 18) Obblighi dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici.

I soci cooperatori sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo, alle caratteristiche e modalità dell'attività svolta dalla cooperativa, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, in base alle esigenze di quest'ultima ed in conformità alle prescrizioni del regolamento mutualistico. Conseguentemente, i soci cooperatori hanno l'obbligo di mantenersi disponibili, in vista della possibilità che la cooperativa, in presenza di occasioni di lavoro, rivolga loro offerte di impiego; e non possono rifiutare, ove richiesti dalla cooperativa, di stipulare con la stessa i contratti di lavoro che formano oggetto del rapporto mutualistico.

TITOLO VII

QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 19) Quote dei soci cooperatori.

Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperatori, è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

Articolo 20) Trasferibilità delle partecipazioni dei soci cooperatori.

La circolazione delle partecipazioni dei soci cooperatori può avvenire, con effetto nei confronti della cooperativa, solo se il relativo atto ha forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed ha effetto, nei confronti della società medesima, nel momento della iscrizione nel libro soci, a norma dell'art. 2470, comma 1), del codice civile.

La cessione delle partecipazioni dei soci cooperatori deve essere autorizzata dagli amministratori; in difetto la stessa non produce effetto nei confronti della società, nei confronti della quale il socio cooperatore alienante rimane legittimato all'esercizio dei diritti sociali e mutualistici. L'autorizzazione degli amministratori può essere anche successiva alla conclusione del contratto di cessione.

Ai fini suddetti, il socio cooperatore che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione agli amministratori, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata, indicando la persona del possibile acquirente, ed allegando, con riferimento a quest'ultimo, la documentazione richiesta dal presente statuto comprovante i requisiti soggettivi per l'ammissione. Gli amministratori devono deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza, decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione. La deliberazione di diniego di autorizzazione alla cessione deve essere motivata, e può basarsi unicamente sull'assenza in capo al cessionario dei requisiti soggettivi per l'ammissione, esclusa ogni discrezionalità degli amministratori. E' fatta salva la possibilità per questi ultimi di proporre al socio che intende alienare altro acquirente gradito.

Contro la deliberazione di diniego il socio cooperatore può in ogni caso, entro ses-

santa giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione dinanzi al collegio arbitrale previsto dal presente statuto. Il collegio arbitrale, ove accolga l'opposizione, ordina l'iscrizione dell'acquirente nel libro soci, e condanna gli amministratori al risarcimento dei danni. E' comunque fatta salva la possibilità per il socio alienante di denunciare eventuali irregolarità all'autorità di vigilanza, per i provvedimenti previsti dall'art. 2545-sexiesdecies c.c. Le tutele sopra indicate non competono all'aspirante acquirente della partecipazione sociale.

La società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente, a seguito della cessione espressamente o tacitamente autorizzata come sopra, se lo stesso ha i requisiti soggettivi previsti per divenire socio cooperatore. Purché sussista quest'ultima condizione, l'iscrizione nel libro soci implica autorizzazione tacita del trasferimento della partecipazione sociale.

In caso di trasferimento di partecipazioni non interamente liberate, il socio cedente risponde verso la cooperativa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dalla data di cessione della partecipazione sociale; è esclusa ogni responsabilità solidale del cessionario.

A seguito della cessione, cessa con effetto immediato il rapporto mutualistico con il socio cooperatore cedente; quest'ultimo può peraltro concordare con gli amministratori una diversa decorrenza dello scioglimento del suddetto rapporto. L'autorizzazione degli amministratori vale comunque come riconoscimento, in capo all'acquirente della partecipazione, del possesso dei requisiti per poter essere titolare, anche in via derivativa, del rapporto mutualistico.

Il presente articolo si applica anche alle cessioni a favore di soci cooperatori, ed alla costituzione di diritti reali sulle partecipazioni sociali, in quanto ammissibili.

Il presente articolo può essere modificato dall'assemblea dei soci, anche introducendo il divieto assoluto di cessione delle partecipazioni sociali, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 21) Acquisto di quote proprie spettanti ai soci cooperatori.

Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile e nei limiti ivi previsti, acquistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori.

TITOLO VIII
PRESTITI SOCIALI

Articolo 22) Prestiti sociali.

I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favore della cooperativa, esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio presso soci.

TITOLO IX
SOCI COOPERATORI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Articolo 23) Recesso del socio cooperatore.

Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei casi previsti dal presente statuto, ed in particolare:

- a) — allorché il socio non concorra all'adozione di deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutualità non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea;
- b) — allorché il socio abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- c) — ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa si intende accettata per gli effetti dell'art. 2532, comma 2, c.c., e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno dalla suddetta ricezione.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze del recesso sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore receduto in deroga a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 24) Esclusione del socio cooperatore.

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società, oltre che nei casi previsti dalla legge, nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre centoottanta giorni; ed ogni qualvolta il socio non sia più in grado di partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica.

E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso in deroga alle previsioni della legge e del presente statuto.

Articolo 25) Morte del socio cooperatore.

In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto sociale non continua con gli eredi o legatari dello stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle partecipazioni dallo stesso possedute, in base alle disposizioni del presente statuto.

La morte del socio cooperatore determina altresì lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti. E' fatto comunque salvo, a prescindere anche dalla sussistenza di requisiti soggettivi, il subingresso automatico di eredi o legatari nei diritti definitivamente acquisiti dal socio cooperatore in dipendenza del rapporto mutualistico.

La società procede al rimborso delle partecipazioni, nei termini di prescrizione previsti dall'art. 2949 del codice civile, su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la qualità di erede, o legatario delle partecipazioni; detti documenti sono conservati dalla società. Gli amministratori non sono comunque tenuti ad attivarsi se la richiesta di rimborso, corredata dalla prescritta documentazione, non è presentata dagli eredi o legatari.

Articolo 26) Liquidazione e rimborso delle quote del socio cooperatore.

I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rapporto sociale, unicamente al rimborso del capitale sociale, secondo quanto stabilito nell'art. 2514 del codice civile.

Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere effettuato, senza interessi, entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Relativamente alle quote assegnate a titolo di ripartizione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

TITOLO XI

CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI

Articolo 28) Capitale sociale.

Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissato in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai conferimenti dei soci cooperatori.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del codice civile.

Articolo 30) Riserve sociali.

Tutte le riserve sono indivisibili, a norma dell'art. 2514 del codice civile.

L'assemblea che approva il bilancio deve effettuare gli accantonamenti obbligatori per legge o statuto, esclusa in ogni caso la ripartizione di qualsiasi riserva tra i soci cooperatori.

Articolo 31) Esercizi sociali.

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.

Articolo 32) Destinazione degli utili di esercizio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione; una volta effettuati gli accantonamenti obbligatori per legge, la residua parte degli utili netti può essere destinata alla ripartizione dei ristorni tra i soci cooperatori, nei limiti previsti dagli articoli 2514 e 2545-quinquies, comma 2, c.c..

TITOLO XII

ASSEMBLEE

Articolo 33) Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea.

Possono intervenire in assemblea tutti i soci cooperatori che siano iscritti nel libro dei soci, anche se non ancora titolari del diritto di voto per non essere iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della quota dallo stesso posseduta.

Articolo 34) Rappresentanza in assemblea.

Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta che può essere trasmessa anche via fax o per posta elettronica certificata, soltanto da un altro socio cooperatore avente diritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non possono essere conferite più di dieci deleghe.

Articolo 35) Convocazione dell'assemblea.

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo, sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della provincia di Trento (TN).

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando particolari esigenze — relative alla struttura ed all'oggetto della società — lo richiedano, la predetta assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, o in mancanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Articolo 36) Funzionamento dell'assemblea.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di assenza o impedimento di questi, sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

Articolo 37) Approvazione delle deliberazioni assembleari.

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati in assemblea. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in assemblea.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci, per le deliberazioni riguardanti l'aumento a pagamento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del codice civile, e lo scioglimento anticipato della società.

E' invece necessario il voto favorevole di più dei due terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci per l'approvazione delle delibere concernenti la modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede della società al di fuori del territorio della provincia, la modifica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la modifica delle clausole statutarie che disciplinano i ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione della società, la fusione eterogenea.

Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso di tutti i soci.

TITOLO XIII

AMMINISTRATORI

Articolo 38) **Nomina, composizione, durata dell'organo amministrativo.**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di componenti, in ogni caso non inferiore a tre, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali.

Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di amministratore, i soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni, salvo il disposto dell'art. 2542 del codice civile.

Gli amministratori restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi - e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica - o per il minore periodo determinato dai soci al momento della nomina, e possono essere rieletti.

Articolo 39) **Amministratori delegati.**

Il consiglio d'amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati, scegliendoli tra i soci cooperatori; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, ed al collegio sindacale se esistente, con cadenza almeno trimestrale.

Non possono essere delegati:

- i poteri in materia di convocazione dell'assemblea, redazione del bilancio di esercizio, aumento e riduzione del capitale, redazione dei progetti di fusione e di scissione;
- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, comma 1, c.c.).

Articolo 40) **Presidente e vicepresidente.**

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un presidente, se questi non è stato già eletto dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questi. Nei confronti dei soci e dei terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presidente.

Articolo 41) **Compenso degli amministratori.**

Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assemblea; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del codice civile. Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di presidente o di consigliere delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 42) Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato nella sede sociale o altrove, purché nel territorio della provincia di Trento (TN), oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del presidente o anche di uno solo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti gli amministratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del giorno. Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli amministratori, ed i sindaci effettivi ne siano stati informati.

Articolo 43) Poteri di amministrazione e competenze dei soci.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, fatte salve le competenze attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del codice civile. Si precisa che devono intendersi ricomprese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale: l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assunzione in godimento di aziende e rami di azienda; l'acquisto di partecipazioni in società a responsabilità limitata, ed in società di persone in genere (salvo, in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del codice civile).

Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:

- le operazioni per le quali sussista un conflitto d'interessi degli amministratori che rappresentano legalmente la società, ai sensi dell'art. 2475-ter del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione specificamente autorizzata, anche per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 del codice civile;
- la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.

Articolo 44) Poteri di rappresentanza.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio d'amministrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ultimo, separatamente ai singoli amministratori delegati eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazione, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti. La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al consigliere al quale il consiglio di amministrazione abbia affidato l'incarico per il compimento di una specifica operazione.

TITOLO XIV

CONTROLLI

Articolo 45) Collegio sindacale e controllo contabile.

Il collegio sindacale deve essere nominato solo nei casi previsti dalla legge (articoli 2543, comma 1, e 2477, commi 2 e 3, del codice civile).

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Ove necessario ai sensi di legge, ovvero quando volontariamente nominato dai soci, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.

Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO XV

CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Articolo 46) Conciliazione stragiudiziale e arbitrato.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che

abbia a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, a eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà sottoposta al tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la società.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione dovrà essere risolta da un Arbitro Unico, la cui nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'Arbitro Unico dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina in via rituale, secondo diritto, osservando nel procedimento le norme del codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'Arbitro Unico vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa decisione dell'Arbitro Unico.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori e liquidatori, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, numero 5.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci, con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

TITOLO XVI NORME FINALI

Articolo 47) **Scioglimento e liquidazione della società.**

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522, comma 3, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.

A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori.

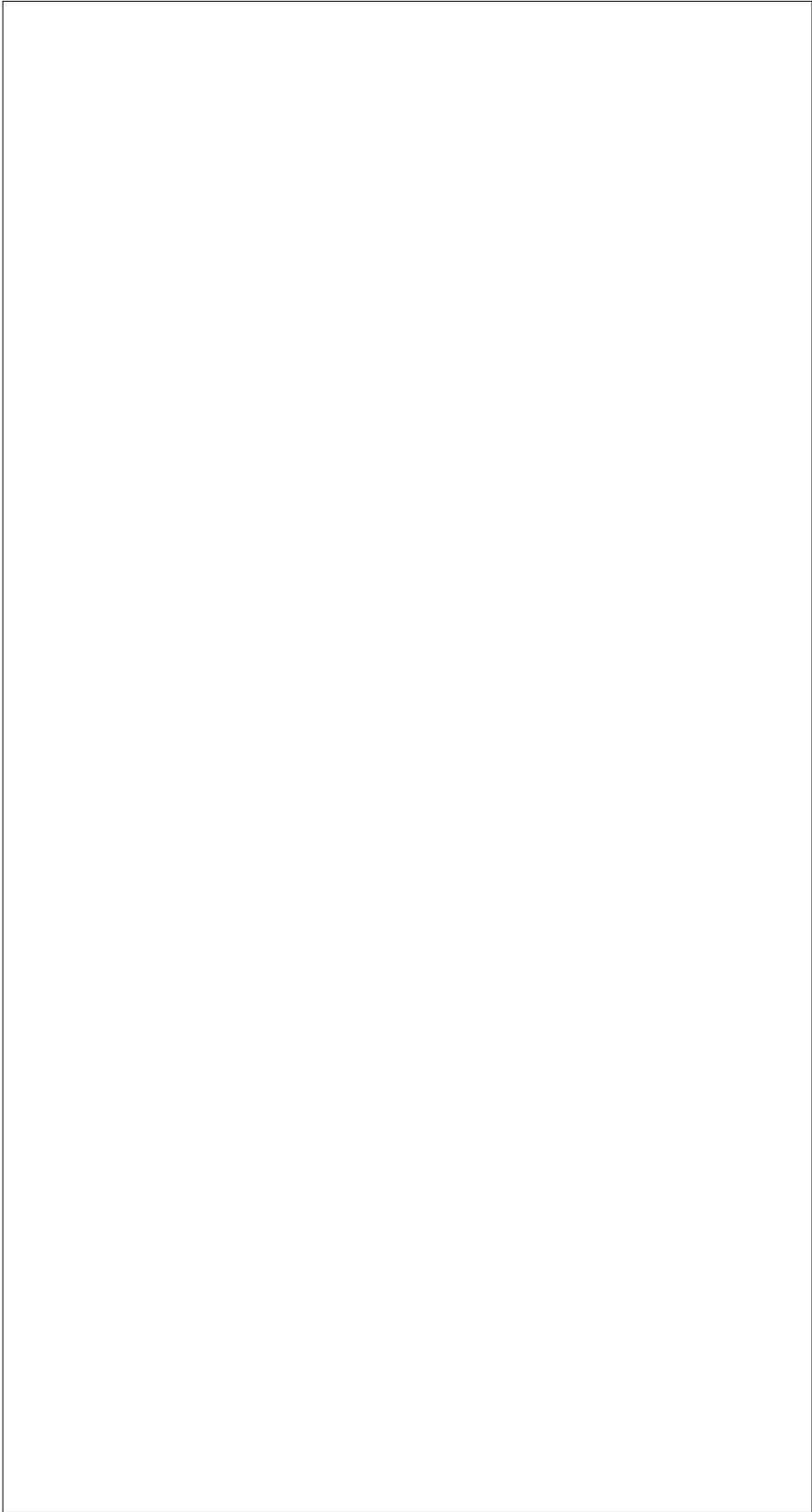
Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge.

I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art. 2487 del codice civile.

Sottoscritto: LAURENZA Giuseppe.

Sottoscritto: TOMMASO ROMOLI NOTAIO (Sigillo).



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82.
Imposta di bollo assolta all'origine in modo virtuale ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I..